



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato al Decreto n 474 DecA 7 del 09/02/2021

Delib.G.R. N. 63/5 del 11.12.2020. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da maggio a novembre 2018 nel territorio della regione Sardegna. Deliberazioni della Giunta regionale n. 61/46 del 18.12.2018 e n. 50/22 del 10.12.2019. Danni alle produzioni agricole.

Disciplinare di attuazione.

1. Obiettivi generali

L'intervento di cui alle presenti direttive è finalizzato a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria per i danni alle produzioni causati dai fenomeni meteorologici che dalla prima settimana di maggio e per tutto il periodo estivo e autunnale hanno determinato nell'anno 2018 delle condizioni di assoluta eccezionalità e posto l'intero comparto agricolo e zootecnico in una condizione di forte sofferenza che ha ormai raggiunto livelli tali da assumere il carattere di straordinaria emergenza, sulla base della delimitazione territoriale di cui alla Deliberazione della G.R. N. 63/5 del 11/12/20.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola causata dall'evento.

2. Portata finanziaria, localizzazione e criteri di ripartizione territoriale delle risorse

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 13.899.048,65 che comprendono risorse del bilancio regionale integrate di euro 1.580.418 provenienti dal Fondo di solidarietà nazionale ed euro 7.321.036,65 da riprogrammazione di fondi residui presenti nel bilancio di Argea Sardegna, come dettagliato nella deliberazione G.R. N. 63/5 del 11.12.2020

Gli aiuti sono destinati alle sole imprese ubicate nei territori interessati dagli eventi e delimitati dall'Agenzia Argea Sardegna. L'utilizzo delle risorse del F.S.N. deve essere riservato ai beneficiari che hanno presentato domanda iniziale nell'ambito dell'Avviso approvato con Determinazione n. 65 del 10 gennaio 2020" D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 rettificata con Determinazione n. 101 del 14 gennaio 2020.

3. Intensità dell'aiuto

A norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento n. 702/2014, l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura dell'80%, elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali, dei costi ammessi per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni.

Dall'importo dei costi ammessi a beneficiare dell'aiuto saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati.

L'intensità dell'aiuto sarà inoltre determinata sulla base dell'ammontare complessivo delle richieste di aiuto provenienti dai territori interessati e delle risorse finanziarie disponibili, entro i limiti appena richiamati. Pertanto, poiché si prevede di ristorare il danno subito a tutti gli aventi diritto, qualora le richieste di aiuto eccedano complessivamente le attuali disponibilità finanziarie, si provvederà a ridurre l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Gli aiuti sono ridotti del 50%, salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi per cui è prevista una copertura assicurativa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione ed attuazione del regime di aiuti è l'Agenzia regionale Laore Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 comma i) della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Tale indicazione é stata effettuata dalla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con la deliberazione N. 63/5 del 11.12.2020.

Pertanto Laore Sardegna, nel rispetto delle presenti direttive, dovrà provvedere:

- alla predisposizione, adozione e pubblicazione delle Disposizioni per la presentazione e per il finanziamento delle domande, compresa la relativa modulistica, che dovrà contenere anche le istruzioni per integrare le istanze già presentate all'Agenzia Argea Sardegna nell'ambito dell'Avviso Pubblico pubblicato nel mese di gennaio 2020, di cui si riportano gli estremi al successivo punto 7;
- all'emanazione di apposito Avviso di apertura e chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto;
- alla ricezione ed istruttoria delle domande di aiuto;
- all'adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dell'aiuto concesso compresa l'esecuzione dei relativi controlli a campione.

5. Beneficiari e condizioni di ammissibilità

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria, regolarmente iscritte al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di erogazione dell'aiuto, ricadenti nei territori delimitati di cui al precedente punto 1, che abbiano subito un danno accertato superiore al 30 per cento della produzione media annua calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti rispetto al 2018, a norma dell'articolo 2, punto 16) del regolamento (CE) 702/2014. Il danno totale da risarcire calcolato per unità di superficie e coltura dovrà essere personalizzato e quantificato per ogni azienda in base ai dati del fascicolo aziendale. Le aziende agricole che vorranno accedere all'indennizzo avranno pertanto l'obbligo di detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ai sensi dell'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato.

La valutazione del contributo sarà basata sui valori delle Produzioni Standard della Regione Sardegna, riportati nel PSR Sardegna 2014/2020.

Inoltre, le imprese destinatarie dell'intervento devono possedere una posizione contributiva in base alla regolamentazione vigente.

Dal regime di aiuti sono escluse le imprese in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

6. Interventi finanziabili

I costi ammissibili all'intervento sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento, determinati sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati nei territori interessati dai tecnici dei Servizi territoriali di Argea Sardegna.

L'intervento prevede la compensazione delle perdite di reddito dovute alla distruzione della produzione agricola che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento n. 702/2014 è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dal

- b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale o da una media triennale basata sui cinque anni precedenti l'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale, escludendo il valore più basso e quello più elevato, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

La perdita di reddito così calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa dell'avversità atmosferica. Tali costi dovranno essere adeguatamente documentati con fatture e/o con documenti contabili aventi forza probante equivalente.

7. Presentazione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'Agenzia Regionale Laore Sardegna entro i termini fissati dall'Agenzia stessa nell'Avviso di cui al punto 4. Le domande presentate oltre i termini saranno ritenute non ammissibili. Le imprese che hanno già presentato istanza all'Agenzia Argea nell'ambito dell'Avviso approvato con Determinazione n. 65 del 10 gennaio 2020" D.G.R. n. 50/22 del 10.12.2019 - Aiuti alle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree delimitate per compensare i danni causati dagli eventi verificatisi da maggio a novembre 2018. Apertura dei termini per la presentazione della richiesta di intervento del FSN e/o del FSR e approvazione dell'avviso di apertura e chiusura termini e del modulo di richiesta" rettificata con Determinazione n. 101 del 14 gennaio 2020, dovranno indicarlo espressamente nell'ambito del nuovo Avviso che sarà predisposto dall'Agenzia Laore.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento ed alla data di presentazione della domanda di aiuto e all'anagrafe nazionale delle imprese agricole con costituzione del fascicolo aziendale alla data dell'evento;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n.445, attestante:
- di aver subito un danno superiore al 30% della produzione media annua, calcolata sulla base della produzione dei tre anni precedenti, a norma dell'articolo 2, punto 16) del Regolamento (CE) 702/2014;
 - l'importo dei danni e le eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative o nell'ambito di altre misure unionali o nazionali.
- c) posizione contributiva posseduta o eventuale casistica di esclusione.

8. Istruttoria e liquidazione delle domande di aiuto

Su tutte le domande di aiuto sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la coerenza con la segnalazione presentata al comune e/o le risultanze degli accertamenti in campo eseguiti dai Servizi di Argea Sardegna subito dopo l'evento nei territori interessati, tenendo conto della delimitazione operata con la Deliberazione G.R. N. 63/5 del 11.12.2020;
- per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.
- eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

– la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione sulle domande di aiuto pervenute, pari ad almeno il 5%, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno esperire accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di aiuto, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Qualora l'istanza risultasse incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un congruo termine per consentire l'integrazione della documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

A conclusione dell'istruttoria i funzionari incaricati provvederanno per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria per l'adozione del provvedimento di concessione del aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente. Alla liquidazione degli aiuti Laore potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Gli aiuti in questione dovranno essere liquidati entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

9. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti nelle aziende agricole.

Eventuali ulteriori direttive applicative necessarie per l'attuazione dell'aiuto saranno impartite in base alla Delib.G.R. N. 63/5 del 11.12.2020 con provvedimento dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.